

DL 17 maggio 2020, n. 34 – Rilancio Novità in materia di ammortizzatori sociali

Il Governo, negli stessi giorni in cui cominciano a riaprire le attività produttive, interviene nuovamente sulla cassa integrazione, estendendo la durata della misura di sostegno al reddito dei lavoratori, in particolare di quelli del turismo e dello spettacolo.

Prorogata la cassa integrazione

Gli artt. 68 e seguenti del decreto-legge del 17 maggio incrementano la durata massima della cassa integrazione (CIGO, FIS e CIGO in Deroga) da 9 settimane a 14 settimane nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto, la domanda per le ulteriori settimane può essere proposta solo dopo che siano state fruite le 9 settimane precedenti. Il trattamento è riservato, come previsto dai precedenti decreti, ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza sanitaria nel periodo interessato dalla misura.

È riconosciuto, alle stesse condizioni, un ulteriore periodo pari a 4 settimane di cassa integrazione dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile anticipare la fruizione delle 4 settimane di cassa integrazione al periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto, a condizione che abbiano interamente usufruito delle settimane di cassa integrazione già previste.

Ridotti i termini per la presentazione delle domande

La domanda, per cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS, contrariamente a quanto prima previsto, deve essere presentata entro la fine del mese successivo (e non del quarto mese successivo) all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. La domanda tardiva non consente il riconoscimento del trattamento per periodi precedenti a una settimana dalla domanda. Per i periodi compresi tra il 23 febbraio e il 30 aprile il termine per la presentazione è fissato al 31 maggio.

Per l'assegno ordinario si conferma la procedura abbreviata, in deroga al d.lgs. 148/2015, con informazione, consultazione ed esame congiunto entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva, anche in modalità telematica.

Anticipo dopo 15 gg per la cassa in deroga

Per la sola cassa integrazione in deroga, la domanda deve essere presentata all'INPS entro 30 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o dalla entrata in vigore del decreto. L'Istituto provvede alla autorizzazione e alla anticipazione del pagamento entro 15 giorni dalla stessa, calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. Entro 30 giorni dalla anticipazione il datore di lavoro è tenuto alla trasmissione completa dei dati necessari per il trattamento. In seguito, l'INPS provvede al saldo del residuo o al recupero delle somme indebitamente corrisposte. Decorso il termine di 30 gg senza l'invio dei dati il pagamento della prestazione e gli oneri a essa correlati rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le domande inerenti al periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 già autorizzate i dati necessari per la prestazione devono essere comunicati entro 20 giorni dalla entrata in vigore del decreto del 17 maggio.

19/05/2020